



Prot. n. 9362/SS

Aosta, - 3 GIU. 2021

Procedure di istituzione delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022

### Modalità e termini di presentazione delle istanze

#### LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25 concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11 concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l'articolo 1-*quater*, recante "*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*";

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*", come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2021, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 4 -ter del citato DL 22/2020, introdotto in sede di conversione in legge, che ha previsto che le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, siano disciplinate in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione e

Département surintendance des écoles

Personnel scolaire. Bureau administratif – écoles secondaires

Dipartimento sovrintendenza agli studi

Personale scolastico. Ufficio amministrazione scuole secondarie

51.01.13

11100 Aosta  
piazza Deffeyes, 1  
telefono +39 0165 273283  
telefax +39 0165 273275

11100 Aosta  
1, Place Albert Deffeyes, 1  
téléphone +39 0165 273283  
telecopie +39 0165 273275

istruzione@pec.regione.vda.it  
personale.scolastico@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedure informatizzate;

RICHIAMATO l'articolo 29 (*Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze*) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 che ha stabilito che, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale e della realizzazione della piattaforma informatica, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 4 ter, del del decreto-legge 8 aprile 2020, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all'anno scolastico 2021/2022;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione il 13 luglio 2020 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 luglio 2020, recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, concernente le modalità e termini di presentazione delle istanze per le graduatorie provinciali (GPS) finalizzate al conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 60/2020 in relazione alla costituzione delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

ATTESO, altresì, che la data entro la quale devono essere posseduti i requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie regionali va individuata nel termine previsto a livello nazionale per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali (6 agosto 2020), considerato che il posticipo dell'attuazione a livello regionale dell'O.M. n. 60/2020 non può comportare una diversa applicazione dell'ordinanza;

CONSIDERATO che il comma 5, lettera b) dell'articolo 3 dell'O.M. n. 60/2020 prevede che la seconda fascia delle graduatorie provinciali relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sia costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 11/2018, il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 10 della legge medesima, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999, esonera permanentemente dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario;

TENUTO CONTO che tra i percorsi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999 rientrano, alla lettera a), i percorsi interni alla formazione universitaria e che il compimento di tali percorsi è riconosciuto, tra gli altri, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), a chi è in possesso della laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

ATTESO che prima della disciplina introdotta dall'O.M. 60/2020 non era possibile accedere alle graduatorie senza aver già acquisito il titolo di studio prescritto per l'accesso



alle qualifiche docenti ed educative e che, pertanto, la possibilità per gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria di inserirsi nelle graduatorie provinciali rappresenta un'assoluta novità che va valutata anche con riguardo all'ulteriore requisito di conoscenza della lingua francese prescritto per l'iscrizione nelle corrispondenti graduatorie regionali;

RITENUTO, pertanto, di estendere agli studenti di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 3 dell'O.M. n. 60/2020, iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università della Valle d'Aosta e in possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11/2018, l'esonero dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle graduatorie regionali, in quanto stanno svolgendo uno dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale n. 25/1999 per l'esonero;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 3995/ss del 15 marzo 2021 recante "graduatorie regionali e di istituto finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo a decorrere dall'a.s. 2021/2022";

CONSIDERATA l'avvenuta implementazione del primo lotto della piattaforma informatica relativo al sistema per la presentazione delle domande di iscrizione alle graduatorie regionali e alle correlate graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi della citata O.M. n. 60/2020;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire i termini di presentazione delle istanze, nel rispetto del termine minimo di quindici giorni previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'O.M. n. 60/2020;

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per l'anno scolastico 2021/2022, delle graduatorie regionali per le supplenze, d'ora in avanti GRS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60, d'ora in avanti OM 60/2020, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, **alla data del 6 agosto 2020**, termine di scadenza di presentazione delle domande per le graduatorie provinciali, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'OM 60/2020, nonché del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali.
2. Ai fini della costituzione delle graduatorie regionali di cui al precedente comma, gli studenti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 3 dell'OM 60/2020, in possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11/2018 e iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università della Valle d'Aosta, sono esonerati dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle graduatorie regionali, in quanto stanno svolgendo uno dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale n. 25/1999 per l'esonero.



## Articolo 2

*(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)*

1. Gli aspiranti possono partecipare alla procedura in un'unica provincia. Pertanto, gli aspiranti già inclusi dall'a.s. 2020/2021 nelle graduatorie provinciali per supplenze possono presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie regionali e l'accoglimento di tale domanda comporterà la cancellazione dall'a.s. 2021/2022 dalle graduatorie provinciali di provenienza.
2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Istanza online - selezionando l'icona ACCESSO ISTANZA ONLINE. La piattaforma è altresì raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale della Regione [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) selezionando l'evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS). L'accesso all'istanza online avviene attraverso l'utilizzo di una delle seguenti identità digitali:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  - Carta di Identità Elettronica (CIE);
  - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
3. Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura è fissato **alle ore 12.00 del 24 giugno 2021**. L'accesso alla piattaforma sarà disponibile per la compilazione delle istanze dalle ore 12.00 del 3 giugno 2021 e per l'inoltro dalle ore 12.00 del 7 giugno 2021.
4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020.
5. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo.
7. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
9. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro il 6 agosto 2020, termine di scadenza di presentazione delle domande a livello nazionale fissata con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020.
10. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
  - a. titoli di studio conseguiti all'estero;



- b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  - c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.
11. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

### Articolo 3

#### *(Informativa sul trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 8 dell'OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso la Sovrintendenza agli studi – Struttura Personale scolastico comprese le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Struttura Personale scolastico. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA e ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it).

LA DIRIGENTE  
Clarissa Gregori  
(documento firmato digitalmente)

